

CONSULENTI DEL LAVORO:
Rag. Giocchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
http://www.studiodemarco.it

Udine, 7 marzo 2012

Oggetto: Avviso bonario e diffida

Circolare numero: 007/2012

In breve:

Mancato versamento dei contributi INPS:

- all'avviso bonario segue l'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo;
- il mancato versamento delle ritenute a carico lavoratore costituisce un illecito penale;
- al mancato pagamento l'INPS fa seguire la diffida.

Approfondimento:

Come è noto quando l'Inps rileva il mancato versamento alle scadenze di legge dei contributi dovuti, procede a inviare un avviso bonario con cui invita la Ditta a sanare spontaneamente le inadempienze entro 30 giorni; decorso tale termine senza che il pagamento sia stato effettuato, l'Inps procede alla formazione dell'avviso di addebito con valore di titolo esecutivo (ex cartella esattoriale).

In caso di ricezione di un avviso bonario è necessario trasmetterne copia allo scrivente Studio al fine di verificare in primo luogo se siano state versate le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi dei collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto (quote a carico dipendente e collaboratore), in secondo luogo per valutare se sia opportuno presentare all'Inps un'istanza di dilazione, istanza che in ogni caso deve riguardare il complesso dei debiti contributivi esistenti verso l'Istituto.

Se dall'esame dell'avviso bonario si rileva il mancato versamento delle ritenute a carico dei dipendenti, sarà necessario predisporre il mod. F24 per il versamento delle ritenute stesse, e ciò al fine di evitare l'invio da parte dell'Inps della diffida e l'avvio del procedimento penale.

Qualora invece alla Ditta venga notificata direttamente la diffida, è necessario che la stessa venga inviata quanto prima allo Studio per consentire di effettuare le opportune verifiche sul versamento dei contributi richiesti.

Come ricordato nella nostra circolare n.028/2011 dell'ottobre scorso, infatti, con la diffida l'Inps intima alla Ditta di effettuare il versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti entro tre mesi; in mancanza provvede a darne comunicazione alla Procura della Repubblica .

La Procura dà inizio ad un procedimento che può concludersi con l'emissione di un decreto di penale di condanna del titolare/legale rappresentante che potrebbe comportare la pena della reclusione fino a tre anni e il pagamento di una multa di 1.032,00 euro.

Qualora non ci si opponga a tale provvedimento, tale condanna resterà iscritta nel certificato del casellario giudiziale (fedina penale) e potrà essere cancellata su istanza del condannato solo qualora lo stesso non abbia commesso nei 3 anni successivi reati dello stesso tipo.

Si segnala che l'emissione di un decreto penale di condanna potrebbe rilevare ai fini della dichiarazione per la partecipazione a bandi di gara per appalti pubblici.

Cordiali saluti.